

# L'attività di progettazione è estranea al sistema di certificazione

L'attività di progettazione riservata per legge a determinate categorie professionali resta estranea al sistema di certificazione rilasciato da enti terzi. La prima è un'attività tipica affidata da specifiche normative a un professionista iscritto a un albo, la seconda è collegata a un modello di certificazione che qualifica il soggetto idoneo a operare in determinati ambiti. In sostanza due realtà completamente distinte. La necessità di ribadire, ancora una volta, il confine arriva da una recente circolare (n.8/19) firmata da **Accredia**, l'ente italiano di accreditamento (il giorno dopo la sua emanazione ha dovuto sospenderla per le levate di scudi da parte di ordini professionali e istituzioni) che interviene sulle modalità di applicazione delle nuove norme Uni in materia di Bim (Building information model), quel metodo di pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite l'aiuto di software che sta progressivamente diventando obbligatorio negli appalti pubblici italiani. La Circolare parte dalla considerazione che lo sviluppo del Bim abbia portato sul mercato l'opportunità di svolgere un'attività professionale che richiede specifiche competenze, ed è proprio in questo merito che interviene fornendo indicazioni sulle modalità con cui gli organismi di certificazione dovranno procedere per qualificare i nuovi profili professionali. Il documento specifica che per essere ammessi all'esame di certificazione, il professionista, oltre a documentare alcuni requisiti minimi, dovrà possedere una laurea quinquennale o magistrale e l'iscrizione all'albo. In sostanza, da una parte confonde l'attività di progettazione con la nuova certificazione da parte di organismi di parte terza prevista per la modellazione Bim, dall'altra interviene sul merito del livello formativo dei soggetti qualificati e certificati in quel settore, escludendo in maniera impropria i non laureati, e attuando così un'incomprensibile discriminazione rispetto a un'attività di certificazione che certo non



presuppone un determinato livello formativo. Si tratta dell'ennesimo tentativo di scardinare il sistema di garanzia legato al modello ordinistico e alle relative competenze degli iscritti agli albi, a vantaggio di una serie di attività definite non regolamentate e legittimate da un sistema di certificazione certamente valido per alcune ambiti, ma non certo quando si parla della salute e della sicurezza delle persone. «Fin che si parla di ambiti relativi alle professioni non regolamentate e di norme applicabili su base volontaria nulla da dire», commenta il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Il punto è che non solo molte attività tipiche riconducibili alle professioni ordinistiche, vengono escluse dalle attività riservate ma anche che organismi di normazione propongono sistemi di certificazione delle competenze che invece di limitarsi alla verifica del rispetto di un protocollo e di una norma, prevedono un titolo di studio, un esame, un albo e anche un sistema di aggiornamento continuo, del tutto simile a quello riconosciuto alle professioni ordinistiche ma con criteri il più delle volte legati a logiche di mercato e non alla tutela del ruolo terzo ed indipendente svolto dagli iscritti ad un ordine professionale. Il bim è un criterio di progettazione che utilizza una tecnologia 3d associata ad una banca dati su una piattaforma che ne permetta l'interazione e lo scambio d'informazioni. Vietarne l'utilizzo ai tecnici che non siano in possesso di una laurea magistrale non ha alcun senso. La speranza è che l'annuncio di aprire un tavolo di confronto con le parti interessate, arrivato dopo la sospensione della circolare da parte di **Accredia** si faccia davvero. Perché a rimetterci non sono tanto i professionisti ma tutto il sistema di garanzia e di controllo che il mondo ordinistico da sempre rende possibile».